

CONTRIBUTO ALL'ONERE DERIVANTE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER L'ANNO 2016 – SOCIETÀ NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 1 SETTEMBRE 2016 (GU n.207 del 5-9-2016)

Provvedimento n. 26207

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 ottobre 2016;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima;

VISTO in particolare il comma 7-quater dell'art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce, tra l'altro, che ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter è versato direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012;

VISTA la propria delibera del 24 febbraio 2016, n. 25876 che ha confermato anche per il 2016 la riduzione del contributo di cui al comma 7-ter allo 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato a tale data;

VISTO il decreto 1° settembre 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha previsto la "*Sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria*" (pubblicato in G.U. n.207 del 5-9-2016);

RITENUTO opportuno tenere adeguatamente conto delle situazioni di difficoltà in cui versano le società residenti nelle zone colpite dal sisma, che si trovino nelle condizioni di cui al decreto 1° settembre 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RITENUTO pertanto di prorogare al 20 dicembre 2016, come previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto 1° settembre 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il termine per il pagamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2016 per le società che si trovino nelle condizioni previste dal citato decreto;

RITENUTO opportuno che le società interessate trasmettano all'Autorità, entro il 15 novembre 2016, un'autodichiarazione sulla sussistenza delle condizioni previste dal decreto 1° settembre 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di poter beneficiare della proroga del termine di pagamento;

DELIBERA

a) di prorogare al 20 dicembre 2016 il termine per il pagamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2016 per le società che si trovino nelle condizioni previste dal decreto 1° settembre 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

b) che le società interessate trasmettano all'Autorità entro il 15 novembre 2016 un'autodichiarazione sulla sussistenza delle condizioni previste dal decreto 1° settembre 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di poter beneficiare della proroga del termine di pagamento.

La presente delibera verrà pubblicata sul sito internet dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella
